

Informativa per la clientela di studio

N. 72 del 09.05.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La mancata certificazione delle ritenute

*In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi è **necessario consegnare presso il nostro studio anche le certificazioni delle ritenute da Voi subite relative ai compensi del 2011.***

*Qualora la certificazione non vi sia stata consegnata è possibile sostituire la dichiarazione in questione con una serie di documenti che andremo a esporre di seguito. Vi **preghiamo quindi di consegnarci tali documenti relativamente ai compensi per i quali non vi sia pervenuta la relativa certificazione.***

Ritenute d'acconto subite

Per gli esercenti arti e professioni e per gli agenti e rappresentanti di commercio è previsto lo sconto sul compenso percepito di una ritenuta a titolo di acconto.

È **esonерato dall'effettuare la ritenuta il privato** (es.: compenso corrisposto da un privato a un avvocato).

Tale ritenuta deve considerarsi a titolo di acconto delle imposte che il lavoratore autonomo dovrà versare nel mese di giugno/luglio dell'anno successivo, in sede di dichiarazione dei redditi.

Esposizione in fattura e versamento

Normalmente, quando il professionista o agente rappresentante emette la fattura relativa alla prestazione effettuata indica (ma non è un obbligo) l'ammontare della ritenuta che il committente deve trattenere e versare all'Erario.

Si noti infatti che l'obbligo di operare la ritenuta **è a carico dei soggetti committenti** e non del professionista; la ritenuta dovrà pertanto essere applicata anche qualora in fattura non ne sia esposto il relativo ammontare.

Una volta determinato l'ammontare della ritenuta, il committente salderà l'importo da pagare al professionista al netto della ritenuta stessa e provvederà a versare all'Erario quest'ultima utilizzando il Mod. F24.

Tale versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso al professionista.

Certificazione

All'inizio dell'anno successivo a quello di percezione dei compensi, il professionista/agente rappresentante riceverà, dai diversi committenti, le certificazioni attestanti i compensi erogatigli e le ritenute effettuate nei suoi confronti.

Tale documento servirà al professionista/agente rappresentante:

- ✓ per verificare nelle proprie scritture contabili che i flussi finanziari (pagamenti parcelle e ritenute) collegati ai compensi siano stati effettuati correttamente;
- ✓ in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (quadro RE, Mod. UNICO), al fine di **scomputare dall'IRPEF dovuta, quanto già versato in acconto per suo conto dai sostituti d'imposta.**

Si chiede quindi di consegnare presso il nostro studio tutte le certificazioni ricevute al fine di compilare la Vostra dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni (che dovranno essere conservate) rappresenteranno un supporto "probatorio" nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti l'omesso versamento delle stesse da parte del sostituto d'imposta.

Si segnala, inoltre, che gli adempimenti a carico del committente-sostituto d'imposta non si esauriscono con il versamento della ritenuta trattenuta e l'emissione della relativa certificazione.

Tale soggetto dovrà infatti **presentare anche il Mod. 770 Semplificato** per attestare all'Amministrazione finanziaria l'ammontare dei compensi erogati ai professionisti, le ritenute effettuate e gli estremi dei versamenti relativi a queste ultime.

Scomputo delle ritenute non certificate

Ai fini dello scomputo delle ritenute subite, va evidenziato che secondo la legge non è richiesto espressamente che le stesse siano attestate dalla predetta certificazione, ma viene fatto genericamente riferimento al fatto che le stesse siano state "operate", ossia decurtate dal compenso spettante al percettore.

L'Agenzia delle Entrate ha risolto positivamente la questione con la Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E: infatti, viene **riconosciuto al contribuente, che non sia in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, di scomputare legittimamente quanto subito**, *"[...] a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura"*.

Nella citata Risoluzione n. 68/E viene affrontata anche la questione dei documenti da produrre in sede di controllo formale da parte dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73. A tal fine il contribuente dovrà produrre:

- la **copia della fattura emessa**;
- la **documentazione bancaria attestante quanto percepito**;
- una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** nella quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la predetta documentazione si riferisce alla fattura emessa regolarmente contabilizzata a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a nato a _____ (luogo) (prov.) (data) residente a _____ () Via_ _____ n. (luogo) (prov.) (indirizzo) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, D.P.R. n. 445100

DICHIARA

- ✓ di avere emesso e regolarmente contabilizzato la fattura n. del nei confronti di come da copia allegata alla presente e di avere incassato il corrispettivo di € al netto della ritenuta d'acconto di € in data come risulta dalla documentazione bancaria allegata e che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale;
- ✓ di non avere ricevuto la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta da parte del sostituto e che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura di cui al punto precedente e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445100, la dichiarazione è sottoscritta e consegnata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore.

Qualora non abbiate ricevuto le certificazioni di tutte le ritenute subite, vi preghiamo di consegnare presso il nostro studio in sostituzione della certificazione la documentazione sopraindicata.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍